REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/70 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1970

che abroga il regolamento (CEE) n. 1666/69 relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese (5), il prezzo di acquisto che la Francia deve pagare, nel settore delle carni bovine, è diminuito del 3,67 % fino alla fine della campagna di commercializzazione 1970/1971 ; che, a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, la Francia può effettuare una riduzione inferiore a quella sopra indicata ;

considerando che, in applicazione di detto articolo 2, il governo francese ha deciso di portare il prezzo d'acquisto per le carni bovine al livello del prezzo comunitario, con effetto a partire dal 12 ottobre 1970 ;

considerando che, in seguito a tale aumento del prezzo francese, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1666/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 626/70 (7) ;

considerando, tuttavia, che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1666/69 ha instaurato disposizioni particolari per la carne congelata destinata alla trasformazione e importata con i benefici del regime speciale previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 ; che lo scopo delle suddette disposizioni era di evitare che l'industria di trasformazione si approvvigionasse in carne congelata ad un prezzo inferiore a quello del mercato mondiale ; che è necessario continuare ad assicurare tale regola per quanto concerne le importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1666/69 è abrogato.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Tuttavia,

a) per quanto concerne la riscossione degli importi di compensazione all'esportazione e la concessione delle sovvenzioni all'importazione, esso è applicabile a decorrere dal 12 ottobre 1970 ;

b) le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1666/69 sono applicabili alle carni congelate importate secondo un regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, punto a), del regolamento (CEE) n. 805/68, prima del 12 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(6) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 15.
(7) GU n. L 75 del 4. 4. 1970, pag. 7.